

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA**

N. 152 DI DATA 14 DICEMBRE 2023

OGGETTO: L.P. 07.11.2005, n. 15 – Definizione per l’esercizio 2024 dei limiti di alcuni specifici interventi previsti dalla legge.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dalla Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica ed Agevolata sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo in data 14 dicembre 2023 e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

Premesso che:

La legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, recante “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, di seguito indicata semplicemente legge, detta in ordine alla politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011, come da ultimo modificato con decreto n. 1-58/Leg. di data 11 febbraio 2022, è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, di seguito indicato come regolamento.

L'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. – Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino - disciplina le funzioni amministrative della Provincia e dei comuni in relazione alla costituzione delle comunità di valle. Alle medesime viene, tra l’altro, affidata la competenza in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata per il territorio di riferimento.

Relativamente agli strumenti d’intervento di seguito elencati, le suddette norme provinciali demandano all’Ente locale territorialmente competente l’individuazione del numero massimo annuale degli interventi preventivamente ammissibili per ciascuna tipologia.

Trattasi di quanto disciplinato:

- dall’art. 5 comma 4 della L.P. 15/2005 e dell’articolo 26 del regolamento di attuazione, che dettano in ordine alla possibilità di locare alloggi di edilizia abitativa pubblica, a canone sostenibile, a favore di soggetti aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia abitativa pubblica che versano in una situazione di urgente necessità abitativa quale:
 - a) sgombero dall’alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità;

- b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;
 - c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;
 - d) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori oppure dal servizio sociale territorialmente competente.
 - e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.
- L'articolo 1 comma 6 della legge – come da ultimo modificato dall'articolo 29 comma 1 della L.P. 18/2017, e l'articolo 27 del regolamento prevedono che ITEA s.p.a., acquisito il parere favorevole dell'ente locale nel cui territorio è collocato l'immobile, può mettere a disposizione, con i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione, alloggi o immobili anche non destinati a uso abitativo, a favore di:
 - a) enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale; per questi soggetti, se hanno carattere non commerciale a fini fiscali, la messa a disposizione di immobili non destinati a uso abitativo per lo svolgimento di attività di carattere sociale può essere concessa anche a titolo gratuito;
 - b) forze dell'ordine.
 - Per ultimo, l'articolo 28 del regolamento prevede che le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di accoglienza, recupero sociale o sostegno nei confronti di soggetti che versano in condizione di emarginazione, possono chiedere la messa a disposizione di alloggi di proprietà o in disponibilità di ITEA spa da destinare a soddisfare esigenze abitative mediante la creazione di alloggi collettivi o di posti letto a carattere temporaneo.

Si rende quindi necessario stabilire per l'esercizio 2024 il numero massimo degli interventi preventivamente ammissibili, determinato nella seguente misura:

- articolo 5, comma 4 della legge e articolo 26 del reg. n. 8 interventi
- articolo 1, comma 6 della legge e l'articolo 27 del reg. n. 2 alloggi
- non viene fissato alcun limite per quel che riguarda la richiesta di spazi da parte di Enti/Associazioni (articolo 1, comma 6 della legge e l'articolo 27 del regolamento)
- articolo 28 del regolamento n. 1 interventi

I suddetti limiti potranno essere derogati nel corso dell'anno a seguito del verificarsi di sopraggiunti eventi, la cui valutazione sarà demandata al "Gruppo di Valutazione" ricostituito con precedente decreto n. 10 di data 23.09.2022.

Vi è inoltre la necessità di stabilire per il medesimo esercizio, la percentuale degli alloggi da riservare a favore dei cittadini extracomunitari ammessi alle specifiche graduatorie ordinarie che si ritiene di fissare nella percentuale di almeno il 10% del totale degli alloggi a canone sostenibile e moderato disponibili nell'anno.

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- la legge provinciale 7 novembre 2005, n.15;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011;

- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

ritenuto di dichiarare, in considerazione dell’imminente inizio dell’anno 2024, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 4 delle Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di decreto non comporta aspetti di natura finanziaria;

atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

visto l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa;

d e c r e t a

1. di stabilire che per l’esercizio 2024 il limite massimo di alcuni specifici interventi previsti dalla legge provinciale 15/2005, così come articolatamente illustrati in premessa, è determinato nella seguente misura:

▪ articolo 5, comma 4 della legge e articolo 26 del reg.	n. 8 interventi
▪ articolo 1, comma 6 della legge e l’articolo 27 del reg.	n. 2 alloggi
▪ ai sensi del disposto di cui al precedente punto, non viene fissato alcun limite per quel che riguarda la richiesta di spazi da parte di Enti/Associazioni;	
▪ articolo 28 del regolamento	n. 1 interventi
2. di dare atto che suddetti limiti potranno essere derogati nel corso dell’anno a seguito del verificarsi di sopraggiunti eventi, la cui valutazione sarà demandata al “Gruppo di Valutazione” ricostituito con precedente decreto n. 10 di data 23.09.2022;

3. di stabilire altresì per l'esercizio 2024 la percentuale di almeno 10% quale riserva del totale degli alloggi a canone sostenibile e moderato disponibili da destinare alle graduatorie ordinarie riservate ai cittadini extracomunitari;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno/accertamento a carico del bilancio della Comunità;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

* * * *

CC/ir/os

REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 14/12/2023 al 24/12/2023).

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 109319170 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

LA RESPONSABILE
Marta Rosà¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).